## Art. 34

(Abrogazioni)

- 1. Sono abrogati:
- a) la 1.r. 5 giugno 1988, n. 18;
- b) l'articolo 11 della 1.r. 2 settembre 1997, n. 55;
- c) la l.r. 26 maggio 1998, n. 14;
- d) la l.r. 7 giugno 1999, n. 18;
- e) la l.r. 17 dicembre 1999, n. 34;
- f) l'articolo 6 della 1.r. 6 novembre 2002, n. 23;
- g) l'articolo 25 della 1.r. 28 dicembre 2000, n. 30.
- 2. Sono abrogate le disposizioni della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 incompatibili con la presente legge.

#### Art. 35

(Disposizioni finanziarie)

- 1. A partire dall'anno 2006, la legge finanziaria di ciascun anno stabilisce l'entità delle spese di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).
- 1 bis. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 6 concorrono i proventi di cui all'articolo 6 bis.
- 1 ter. I proventi di cui al comma 1 bis sono iscritti a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'ambito dell'UPB 40501 dello stato di previsione dell'entrata.
- 2. Le somme occorrenti per l'impiego e il pagamento delle spese autorizzate a partire dall'anno 2006 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base 42603 (Edilizia residenziale corrente) e 42604 (Edilizia residenziale investimento) del bilancio per l'anno 2006.

### Art. 36

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

# Legge regionale 27/12/2018, n. 50 concernente:

<u>Disposizioni urgenti in materia di politiche</u> sociali e sanitarie.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale *ha approvato*.

Il Presidente della Giunta regionale promulga,

la seguente legge regionale:

#### Art. 1

(Modifica della l.r. 19/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale"), come già modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019".

## Art. 2

(Modifiche della l.r. 21/2016)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), dopo le parole: "continuano ad applicarsi" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto al comma 1 bis,".
- **2.** Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della 1.r. 21/2016, è aggiunto il seguente:
  - "1 bis. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la capacità massima dei Centri socio-educativiriabilitativi diurni a valenza socio-assistenziale e di quelli a valenza socio-sanitaria è, rispettivamente, pari a 10 e 15 utenti."

#### Art. 3

(Modifica alla Tabella C della l.r. 43/2018)

1. Alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 8 "Cooperazione e associazionismo" della Tabella C "Autorizzazioni di spesa" della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 43 (Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020), le parole del primo rigo "per le attività di supporto alla Regione Marche di cui alla L.R. 15/2012 - art. 9, comma 2" sono sostituite dalle parole: "quale centro di promozione all'azione di volontariato".

### Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione delle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

#### Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 27/12/2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL-LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLI-CATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDI-MENTO DI FORMAZIONE.

### NOTE

## Nota all'art. 1, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 2 della 1.r. 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 - Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Articolo 2 (Norma transitoria) - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 6, della 1.r. n. 13/2003, restano ferme fino al 31 dicembre 2019 le delimitazioni degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), già istituiti alla data di entrata in vigore della legge regionale 1° agosto 2011, n. 17 (Ulteriori modifiche della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17) e ricadenti all'interno di più aree vaste."

## Nota all'art. 2, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 25 della l.r. 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 25 (*Norma transitoria*) - 1. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi **salvo quanto previsto al comma 1 bis**, le disposizioni contenute nel Reg. reg. 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), e nella Delib.G.R. 24 ottobre 2000, n. 2200 e sono prorogati i termini per l'adeguamento ai requisiti

minimi strutturali ed organizzativi previsti dalle medesime disposizioni.

1 bis. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la capacità massima dei Centri socio-educativi-riabilitativi diurni a valenza socio-assistenziale e di quelli a valenza socio-sanitaria è, rispettivamente, pari a 10 e 15 utenti."

# NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Talè del 5 dicembre 2018, n. 254;
- Proposta della IV Commissione permanente nella seduta del 18 dicembre 2018;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali del 17 dicembre 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 20 dicembre 2018, n. 118.

# DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE

## Decreto del Vice Commissario Delegato per gli Interventi di Ricostruzione Post Sisma 2016, n. 53 del 21/12/2018

Ord CSR 25/2017-Criteri perimetrazione centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016. Approvazione atto perimetrazione nucleo storico del Comune di Sefro, Località SORTI - BUTINO.

# Decreto del Vice Commissario Delegato per gli Interventi di Ricostruzione Post Sisma 2016, n. 54 del 21/12/2018

Ord CS. 25/2017-Criteri perimetrazione centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016. Approvazione atto perimetrazione nucleo storico del Comune di Sefro, Località SORTI CERRETO.

### SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'

## Decreto del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, n. 199 del 19/12/2018

Legge regionale 5 agosto 1996 n. 34 s.m.i. articolo 3, c. 4; Statuto Fondazione Marche Cultura, artt. 11 e 17. Nomina del revisore dei Conti. Avviso per la presentazione di candidature.

#### IL DIRIGENTE

omissis

#### **DECRETA**

di dare avviso che da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge regionale n. 34/1996 relativa a "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione", dovrà essere effettuata la seguente nomina:

# NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DELLA FONDAZIONE MARCHE CULTURA

Normativa di riferimento:

legge regionale n. 34/1996 s.m.i., articolo 3, comma 4:

statuto della Fondazione Marche Cultura, artt. 11 e 17;

Durata in carica:

tre anni;

Requisiti:

possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed

iscrizione nell'apposito registro dei revisori contabili

Compensi:

€ 2.550,00 annui;

Soggetti abilitati a presentare le candidature:

Consiglieri regionali e gruppi consiliari, ordini professionali, enti e associazioni operanti nel settore interessato.

Data entro cui presentare le candidature:

Entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente decreto. Data entro cui provvedere alla nomina: